

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 10 febbraio 2000.

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivo, Ostillio, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivo, Ostillio, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 febbraio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LEMBO ed altri: « Modifica all'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, in

materia di uso della divisa militare da parte degli ufficiali della riserva e in congedo » (6745);

SAONARA: « Istituzione del servizio civile nazionale » (6746);

LAVAGNINI: « Introduzione dell'articolo 229-bis del codice penale militare di pace in materia di circostanze aggravanti nei reati contro la persona » (6747);

BASTIANONI: « Modifiche all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi per i beni abbandonati nei territori passati alla sovranità jugoslava » (6748);

ALEFFI: « Modifica dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi a cavallo dell'Arma dei carabinieri » (6749);

STUCCHI e FROSIO RONCALLI: « Norme in materia di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico » (6750).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

LUCÀ: « Modifica all'articolo 72 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con

regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in materia di divieto di imporre nomi relativi a denominazioni geografiche » (6710) *Parere della I Commissione*;

S. 4053. — Senatori ANTONINO CARUSO ed altri: « Modifica degli articoli 159 e 656 del codice di procedura penale » (approvata dal Senato) (6738) *Parere della I Commissione*;

VI Commissione (Finanze):

ORESTE ROSSI ed altri: « Agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali a conduzione familiare delle comunità montane non a vocazione turistica » (6717) *Parere delle Commissioni I, V e X*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 febbraio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici E.N.P.A.M. per gli esercizi 1997 e 1998 (doc. XV, n. 244);

Istituto elettronico nazionale « Galileo Ferraris » (I.E.N.) per gli esercizi dal 1996 al 1998 (doc. XV, n. 245).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare della UEO.

Il presidente dell'Assemblea parlamentare della UEO ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della II parte della 45^a sessione ordinaria dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, svoltasi a Parigi dal 29 novembre al 2 dicembre 1999.

Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottointimate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

Raccomandazione n. 654 — Il futuro della difesa europea e del suo controllo democratico — Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII bis n. 110) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 655 — La sicurezza mondiale: la Cina alle soglie di una nuova era (doc. XII bis n. 111) — *alla III Commissione*;

Raccomandazione n. 656 — La professionalizzazione delle forze armate in Europa (doc. XII bis n. 112) — *alla IV Commissione*;

Raccomandazione n. 657 — Una forza europea di reazione alle crisi — Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII bis n. 113) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 658 — La pubblica percezione della sicurezza e difesa europea dopo Colonia (doc. XII bis n. 114) — *alla III Commissione*;

Raccomandazione n. 659 — Sulla cooperazione in materia di armamenti nella futura costruzione di difesa in Europa: risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII bis n. 115) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 660 — Sul centro satellitare dell'UEO; il cammino da compiere (doc. XII bis n. 116) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 661 — Sui partner associati e sulla nuova architettura della sicurezza europea, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza regionale (doc. XII bis n. 117) — *alle Commissioni III e IV*;

Raccomandazione n. 662 — Sui recenti sviluppi nell'Europa sudorientale (doc. XII bis n. 118) — *alla III Commissione*;

Raccomandazione n. 663 — Sulla situazione nel Kosovo (doc. XII bis n. 119) — *alle Commissioni III e IV*;

Risoluzione 101 — Il rafforzamento della cooperazione tra l'Assemblea dell'UEO e i parlamentari nazionali per la definizione di una politica di sicurezza e di difesa europea (doc. XII bis n. 120) — *alla III Commissione*;

Direttiva 109 — Il futuro della difesa europea e del suo controllo democratico — Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII bis n. 121) — *alla III Commissione*;

Direttiva 110 — Il rafforzamento della cooperazione tra l'Assemblea dell'UEO e i parlamentari nazionali per la definizione di una politica di sicurezza e di difesa europea (doc. XII bis n. 122) — *alla III Commissione*;

Direttiva 111 — Gli associati partners e la nuova architettura di sicurezza europea alla luce dei problemi regionali di sicurezza (doc. XII bis n. 123) — *alla III Commissione*.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 24 gennaio 2000 e pervenuta alla Presidenza in data 9 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per le politiche agricole e forestali.

Il ministro per le politiche agricole e forestali, con lettera del 4 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ALOI ed altri n. 9/6191/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 luglio 1999, concernente misure di indennizzo per alcuni settori economici collegati alla pesca nel mare Adriatico.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 9 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri n. 9/5267/104, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998, concernente l'accatastamento dei fabbricati rurali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Svolgimento della giornata dell'orgoglio omosessuale nella città di Roma durante il Giubileo).

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

tra gli « eventi civili » in programma per l'anno giubilare nella città di Roma, secondo il calendario dell'ufficio del commissario straordinario del Governo per il Giubileo, rientra il World Pride Gay, e cioè il raduno mondiale dei *gay*, dal 28 giugno all'8 luglio. Questo vuol dire che, nel cuore dell'Anno Santo, per undici giorni le celebrazioni giubilarie – fra le quali, il 6 luglio, il pellegrinaggio nazionale dei polacchi – avverranno contestualmente e in sovrapposizione alle manifestazioni che coinvolgeranno centinaia di migliaia di omosessuali, il cui raduno è teso a dare evidenza e visibilità al loro movimento;

il commissario straordinario del Governo per il Giubileo, la cui persona coincide con il sindaco di Roma, ha giustificato la disponibilità data dal municipio capitolino al raduno, cui si è aggiunto un contributo di lire 350 milioni, con l'indiscutibilità dei « diritti di opinione, espressione e manifestazione », aggiungendo che Roma è « città aperta e tollerante », che sarà « compito del comune e di tutte le istituzioni richiedere il massimo rispetto e la non intromissione negli eventi religiosi del Giubileo », e che sarà doveroso « consigliare agli organizzatori un modo di svolgimento

equilibrato che, nella tutela della libertà di espressione, eviti ogni provocazione e mancanza di rispetto al pellegrinaggio religioso » (*Il Messaggero*, 28 gennaio 2000). Posto che non è ben chiaro in che modo, con quali e con quante forze il comune, in presenza di centinaia di migliaia di manifestanti *gay*, eserciterà il compito di « impedire l'intromissione negli eventi religiosi del Giubileo », sfugge evidentemente che il pellegrinaggio giubilare non coinvolge soltanto l'interno delle basiliche e dei luoghi di culto, bensì pure le vie di accesso ai luoghi medesimi e l'intera città, il cui « particolare significato (...) per la cattolicità », in quanto « sede vescovile del Sommo Pontefice » non a caso è richiamato dall'articolo 2, comma 4, del nuovo Concordato;

è da sottolineare che il testo concordatario, nei commi che precedono l'articolo appena menzionato, riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione, che il riconoscimento include esplicitamente la piena libertà per i cattolici di riunione e di manifestazione, e che, in questo contesto, il richiamo al « particolare significato (...) per la cattolicità » non attiene ai singoli edifici religiosi, ma all'intera città di Roma e ha il senso non equivoco di una cura particolare che la Repubblica italiana deve porre per rispettare quel « particolare significato »;

in presenza poi di un evento che esalta nel mondo il « particolare significato (...) per la cattolicità » della città di Roma, qual è il Grande Giubileo del 2000, la circostanza che nelle strade della città i pellegrini siano affiancati dai manifestanti

gay lede direttamente e in modo grave, prima ancora del testo concordatario, il buon senso e il senso comune. In quest'ottica, l'impegno del commissario straordinario del Governo per il Giubileo a « consigliare agli organizzatori (del raduno gay) un modo di svolgimento equilibrato » suona irridente, solo se si ricordano le modalità di realizzazione, in un passato recente e meno recente, di analoghi raduni e gli annunci di polemica aperta nei confronti del Pontefice, della Chiesa e della religione cattolica da parte di varie associazioni gay;

la vicenda, che, per ragioni di forma e di sostanza, non può restare circoscritta alla competenza del municipio di Roma, fa esigere di conoscere con chiarezza qual è la posizione del Governo in materia, se cioè condivide la disponibilità data allo svolgimento degli undici giorni di manifestazioni gay, e se non ritiene necessario, più che opportuno, revocare l'incarico di commissario straordinario del Governo per il Giubileo a chi, come l'onorevole Francesco Rutelli, ha dimostrato di non tenere in alcuna considerazione le più elementari esigenze connesse allo svolgimento dell'evento giubilare; tale mancata considerazione appare non una mera svista, se è vero che, quando Rutelli comunicò alla Santa Sede il calendario degli « eventi civili » del Giubileo, si limitò a riferirsi a un generico « World Pride », omettendo la parola « gay »: il che rivela la consapevolezza dell'assoluta sconvenienza in periodo giubilare del raduno, unita al doloso occultamento dell'esatta natura della manifestazione, che avrebbe potuto sollevare subito le reazioni vaticane, e conferma l'altrettanto assoluta inadeguatezza dell'attuale commissario straordinario —:

se condivida lo svolgimento, nello stesso periodo di importanti eventi dell'Anno giubilare, delle manifestazioni gay previste dal 28 giugno all'8 luglio;

se non ritenga necessario revocare all'onorevole Francesco Rutelli l'incarico di

commissario straordinario del Governo per il Giubileo.

(2-02205) « Selva, Mantovano, Fini ». (1° febbraio 2000)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il raduno mondiale dell'orgoglio omosessuale si terrà a Roma dal 28 giugno all'8 luglio 2000;

il raduno figura nel « calendario degli eventi civili e religiosi » predisposto dall'ufficio del commissario straordinario del Governo per il grande giubileo dell'anno 2000 e trasmesso alla Santa Sede e ai gruppi consiliari capitolini;

nel calendario è stata omessa la parola gay, scoprendo solo due delle tre carte e denominando l'evento « world pride » in modo vago e indefinito;

il gay pride coincide con la festa di San Pietro e Paolo (29 giugno), con il giubileo dei donatori di sangue (primo luglio), con il giubileo nazionale della Polonia (governo, episcopato e pellegrini polacchi a Roma il 4 luglio), e con il congresso mondiale dei medici cattolici (fino all'8 luglio);

la decisione di tenere un raduno su base mondiale a Roma, nell'anno del giubileo, e le dichiarazioni « antipapiste » che l'hanno accompagnata, evidenziano la natura volutamente provocatoria dell'iniziativa. Da più parti si parla di una contrapposizione « Babilonia » versus « Roma »;

l'esperienza di analoghe manifestazioni, le dimensioni e la durata del raduno, le intenzioni bellicose degli organizzatori, unitamente a elementari considerazioni di buon gusto, buon senso e ordine pubblico lasciano facilmente presagire che l'evento sfuggirà di mano agli « apprendisti stregoni » che l'hanno autorizzato, con prevedibili conseguenze sullo svolgimento del Giubileo e sull'immagine di Roma;

il comune di Roma ha stanziato trecentocinquanta milioni come contributo a favore della manifestazione;

una manifestazione avente per oggetto la persona del Papa e la dottrina della Chiesa, nella città e nell'anno del giubileo, al di là delle implicazioni di carattere internazionale, pone specificamente al Governo italiano un problema di garanzie e di garantismo nei confronti di Giovanni Paolo II e di quella parte maggioritaria dell'opinione pubblica che rispetta le scelte sessuali di chiunque e da chiunque pretende rispetto per l'unicità e l'universalità dell'Anno Santo;

il Concordato impegna il Governo italiano a garantire la persona, la dignità del Romano Pontefice e il carattere di Roma, capitale del cattolicesimo. L'Italia è altresì impegnata, con la Santa Sede e agli occhi del mondo, per la buona riuscita e l'ordinato svolgimento del Giubileo —:

quale atteggiamento ritenga il Governo di dover adottare nei confronti di tale manifestazione che attirerebbe l'attenzione dei *mass-media* e di tutto il mondo più sul contro-Giubileo che sul Giubileo stesso;

se non ritenga di doversi impegnare a trattare con gli organizzatori per uno spostamento della data della manifestazione;

se non ritenga di dover riconsiderare l'incarico al commissario straordinario del Governo, che ha evidentemente sottovalutato il significato e le conseguenze dell'evento, inserendolo in sordina nel calendario.

(2-02207) « Pisanu, Michelini, Armosino, Baiamonte, Becchetti, Bergamo, Burani Procaccini, Cicu, Colombini, Crimi, De Luca, Deodato, Dicomite, Divella, Filocamo, Floresta, Fratta Pasini, Gagliardi, Garra, Gastaldi, Giudice, Mammola, Marzano, Masiero, Massida, Misuraca, Paroli, Prestigiaco, Radice, Ricciotti, Saponara, Taborelli, Tortoli, Viale ».

(1° febbraio 2000)

(Sezione 2 – Comunicazione all'INPS dei redditi percepiti dai pensionati negli anni 1996-1998).

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

circa 14 milioni di pensionati Inps stanno ricevendo, in questi giorni, una comunicazione da parte della direzione generale dell'Inps in cui, al fine di poter continuare a godere dei trattamenti pensionistici, viene richiesto di dichiarare i propri redditi relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998;

tale dichiarazione deve essere resa per mezzo dei soggetti autorizzati (Caf, dottori commercialisti, ragionieri iscritti all'Albo e consulenti del lavoro), i quali prestano tale attività gratuitamente nei confronti dei pensionati, ma vengono « pagati » per tale servizio dall'Inps, che ha deciso di esternalizzare tale attività per motivi di economicità e celerità;

i redditi da dichiarare — non è precisato nella comunicazione dell'Inps quali siano, a tal proposito i giornali hanno parlato della necessità di dichiarare persino i proventi delle lotterie — sono comprensivi anche degli interessi che gli istituti di credito corrispondono sui conti correnti;

per avere tale dichiarazione, necessaria ai fini della compilazione dei modelli di denuncia, il pensionato è costretto a sborsare una cifra che si aggira sulle 200.000 lire (cifra che spesso il pensionato neanche riceve per gli interessi maturati dal proprio conto corrente che, in molte occasioni, è alimentato esclusivamente dall'accREDITAMENTO della pensione stessa);

non è peraltro chiaro se tale « censimento » riguardi tutti i pensionati o solo coloro che godono di una prestazione pensionistica legata al reddito, parimenti non è neanche chiaro se, e attraverso quali

modalità, il « censimento » stesso sarà ripetuto tutti gli anni —:

se non ritenga opportuno attivarsi per fare effettiva chiarezza sulla natura della dichiarazione, intervenendo presso l'Inps affinché si introducano le necessarie esemplificazioni al fine di non provocare eccessivo allarmismo e regolando in maniera motivata e ragionevole l'utilizzo della dichiarazione relativa agli interessi maturati sui conti correnti dei pensionati stessi, senza costringerli a sopportare un costo economico non indifferente.

(2-02204) « Strambi, Grimaldi ».

(1° febbraio 2000)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, per sapere — premesso che:

con lettere datate gennaio 2000 (richiesta Red) e avente ad oggetto: « comunicazione dei redditi », le varie sedi periferiche dell'Inps stanno chiedendo a tutti i percettori di pensioni di comunicare all'Inps stesso o ad altri uffici abilitati i dati relativi ai redditi 1996-1997-1998 percepiti dagli stessi pensionati;

tali dati sono disponibili presso il ministero delle finanze, in quanto il percettore di pensione non fa null'altro che conferire a questi uffici la propria dichiarazione dei redditi;

tale massiccia ricognizione di dati già disponibili presso il ministero delle finanze sta causando uno straordinario disagio a milioni di cittadini in età anche avanzata;

non si vede la ragione per la quale dati di cui la pubblica amministrazione già dispone debbano essere richiesti, con un costo aggiuntivo non altrimenti comprensibile né giustificabile —:

quale sia la *ratio* e il costo di tale iniziativa;

se non sia il caso di fermarla immediatamente al fine di evitare disagi alle persone e spese all'amministrazione.

(2-02213) « Niedda, Duilio, Boccia, Molinari ».

(3 febbraio 2000)

(Sezione 3 — Esclusione di alcune federazioni sportive dal Coni).

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il Governo ha dettato le norme per la riforma del Comitato olimpico nazionale;

agli articoli 5 e 15 di tale decreto è riconosciuta la facoltà del Consiglio nazionale del Coni di ammettere o escludere nuove federazioni sportive;

all'articolo 18 del decreto si afferma che, comunque, continueranno a far parte del Coni le federazioni in esso presenti alla data del 20 gennaio 1999;

in data 26 gennaio 2000 il Coni ha approvato uno statuto in cui, all'articolo 21, viene affermata la facoltà del Coni di escludere dallo stesso anche Federazioni presenti alla data del 20 gennaio 1999;

tale norma determina la possibile esclusione dal Coni di federazioni quali la federazione medici sportivi, la federazione italiana della caccia, la federazione italiana pesca sportiva e la federazione italiana cronometristi —:

quali provvedimenti intenda assumere per ricondurre lo statuto del Coni al rigoroso rispetto della normativa.

(2-02216) « Berselli, Alboni, Butti, Carlesi, Conti, Delmastro Delle Vedove, Fino, Foti, Franz, Galeazzi, Gasparri, Gramazio,

La Russa, Lembo, Lo Porto, Losurdo, Manzoni, Marengo, Martinat, Martini, Mazzocchi, Menia, Migliori, Nania, Ozza, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Proietti, Antonio Rizzo, Sospiri, Paolone, Selva, Tringali ».

(7 febbraio 2000).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il Governo ha dettato le norme per la riforma del Comitato olimpico nazionale;

agli articoli 5 e 15 di tale decreto è riconosciuta la facoltà del Consiglio nazionale del Coni di ammettere o escludere nuove federazioni sportive;

all'articolo 18 del decreto si afferma che, comunque, continueranno a far parte del Coni le Federazioni in esso presenti alla data del 20 gennaio 1999;

in data 26 gennaio 2000 il Coni ha approvato uno statuto in cui, all'articolo 21, viene affermata la facoltà del Coni di escludere dallo stesso anche federazioni presenti alla data del 20 gennaio 1999;

tale norma determina la possibile esclusione dal Coni di Federazioni quali la federazione medici sportivi, la Federazione italiana della caccia, la Federazione italiana pesca sportiva e la Federazione italiana cronometristi —:

quali provvedimenti intenda assumere per ricondurre lo statuto del Coni al rigoroso rispetto della normativa.

(2-02224) « Volontè, Tassone, Grillo, Tersio Delfino ».

(9 febbraio 2000)

(Sezione 4 – Eventuali iniziative di carattere ispettivo da parte del Ministro della giustizia nei confronti della procura della Repubblica di Roma).

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

nel corso delle indagini per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin il procuratore della Repubblica di Roma, Salvatore Vecchione, ha revocato la designazione allo svolgimento delle indagini al pubblico ministero incaricato, dottor Giuseppe Pititto, a causa di una presunta « disparità di vedute sulle modalità di conduzione delle indagini » tra lo stesso pubblico ministero ed il sostituto Andrea De Gasperis che lo affiancava, con un provvedimento apparso sin dall'inizio di particolare gravità, tanto che il quotidiano *Liberazione* ha parlato di « inquietante estromissione del dottor Pititto »;

le indagini condotte dal dottor Pititto avevano portato all'individuazione di due testimoni oculari dell'omicidio ed all'iscrizione quale mandante del delitto di tale Moussa Bogor, detto il Sultano di Bosaso, che il pubblico ministero aveva pure provveduto ad interrogare in Yemen, ma la revoca della designazione è intervenuta proprio nel momento in cui stavano per giungere dalla Somalia i due testimoni, impedendo che fossero sentiti;

dopo la sottrazione dell'inchiesta al dottor Pititto, la procura della Repubblica di Roma ha richiesto l'archiviazione per il detto Moussa Bogor ed ha proceduto per il duplice omicidio nei confronti di tale Hashi Omar Hassan, successivamente assolto dalla Corte di assise con sentenza del 20 luglio 1999 « per non aver commesso il fatto »;

la motivazione della sentenza, depositata il 29 ottobre 1999, contiene affermazioni estremamente inquietanti che get-

tano ombre pesanti sulla conduzione dell'inchiesta, dopo che è stata sottratta al pubblico ministero Pititto;

i giudici hanno scritto, infatti, che il riconoscimento dell'imputato, sulla cui base è stato chiesto il rinvio a giudizio, « deve ritenersi ... poco affidabile (...) appare anche sospetto » e « sembra quindi non immune dall'intervento degli inquirenti » e, inoltre, poiché « il caso Alpi pesava come un macigno nei rapporti tra Somalia e Italia ... vi può ... essere il sospetto che, per risolvere il problema ... l'unica soluzione praticabile sia apparsa ... quella di consegnare tale persona alle autorità italiane, perché queste potessero procedere »;

nel corso delle indagini per l'omicidio della giovane studentessa Marta Russo sono state esercitate pressioni inammissibili dai magistrati inquirenti sulla testimone Gabriella Alletto, pressioni che costituiscono un *vulnus* alla civiltà giuridica del nostro Paese ancor prima che una violazione gravissima di regole procedurali e deontologiche, della quale non può non ritenersi responsabile il procuratore della Repubblica, sia per la responsabilità del suo incarico, sia perché ha seguito direttamente lo svolgimento delle indagini;

nel caso Marta Russo, inoltre, il procuratore Vecchione si è reso protagonista di una intromissione a mezzo stampa nella gestione delle indagini, criticando pesantemente e nel merito le conclusioni cui erano pervenuti i periti nominati dal giudice che smentivano la tesi della pubblica accusa circa la provenienza dello sparo dall'aula n. 6;

nell'ambito di un'ulteriore inchiesta, riguardante i cacciabombardieri AMX e gli elicotteri acquistati dal ministero della difesa, il procuratore Vecchione ha bloccato un decreto di sequestro probatorio di un cacciabombardiere e di un elicottero, legittimamente emesso dal sostituto unico titolare dell'inchiesta, e ciò non sulla base di ragioni ostative al sequestro già accertate, ma al dichiarato fine di accertare se sussistessero ragioni ostative;

si è registrata in questo caso una chiara prevaricazione del potere collegato all'incarico di procuratore capo sulla funzione giurisdizionale, esercitata senza l'indicazione di una ragione valida, ed anche in relazione a questo caso il procuratore capo ha quindi, e ancora una volta, sottratto l'inchiesta al sostituto designato, con la motivazione che il sostituto non lo avrebbe preventivamente informato del sequestro che andava a disporre;

in relazione all'inchiesta relativa al *dossier* Mitrokhin ed all'attività del KGB in Italia il procuratore Vecchione ha assegnato a se stesso l'inchiesta e, con autonomia scelta, ha nominato quale codesignato il sostituto dottor Franco Ionta, con comportamento che appare illegittimo, perché, salva ovviamente la facoltà del procuratore di assegnarsi qualsiasi inchiesta, qualora egli decida di avvalersi della collaborazione di un sostituto, deve però sceglierlo con il procedimento automatico imposto dal Consiglio superiore della magistratura;

nel corso della stessa indagine il dottor Vecchione ha ritenuto di rendere pubblico che nella lista del Kgb non vi erano nominativi di magistrati, con una comunicazione che, da un lato, costituisce obiettivamente violazione del segreto istruttorio e, dall'altro, denota una non adeguata considerazione per altre categorie, prima tra tutte quella dei membri del Parlamento;

qualche tempo fa, i pubblici ministeri Maria Cordova e Gloria Attanasio, sostituti tra i più anziani, hanno dichiarato alla stampa che la procura della Repubblica di Roma non si è mai trovata in una situazione di così grave disagio quale quella verificatasi sotto la direzione Vecchione;

il procuratore della Repubblica di Roma ha ritenuto illegittimamente di sottoporre alla propria valutazione pubbliche dichiarazioni rese dal giudice istruttore, dottor Rosario Priore, sul caso Mitrokhin, pur non potendo esercitare sul detto magistrato alcun potere di controllo, di inchiesta, di rilievo deontologico o disciplinare;

la rivista *Il Mondo* ha segnalato il vero e proprio esodo di magistrati dalla procura di Roma successivamente all'arrivo del procuratore Vecchione;

è notorio che la gestione Vecchione si distingue per il carattere eminentemente burocratico, di cui sono espressione le circolari a getto continuo, da quella che fa carico ai sostituti di vigilare sul rispetto delle norme del codice stradale da parte degli autisti a quella che pretende di imporre ai sostituti medesimi una certa e discutibile interpretazione delle norme giuridiche;

i fatti sopra esposti, valutati tanto singolarmente quanto a maggior ragione nel loro insieme, denotano in maniera evidente, quantomeno, l'inadeguatezza del dottor Vecchione rispetto al delicato incarico ricoperto;

desta perplessità che il Ministro Guardasigilli, il procuratore generale della Cassazione ed il Consiglio superiore della magistratura non siano ancora intervenuti nell'ambito delle rispettive competenze con provvedimenti adeguati —:

se il Ministro interpellato sia informato dei fatti esposti in premessa e quali opportune misure a carattere ispettivo e, se del caso, disciplinare intenda assumere al fine di verificare la legittimità e la regolarità della gestione della procura della Repubblica di Roma sotto la direzione del dottor Vecchione e per accertare la sua eventuale incompatibilità funzionale e/o ambientale, assumendo altresì ogni altra iniziativa normativamente dovuta;

quali iniziative il Ministro interpellato intenda assumere per fare chiarezza nelle inchieste oggetto della presente interpellanza, sia sotto il profilo della regolarità della loro conduzione sia sotto quello della certezza degli esiti investigativi e giudiziari.

(2-02206) « Fragalà, Simeone, Dell'Utri, Aloï, Lucchese, Gissi, Ascierio, Saponara, Stagno D'Alcontres, Floresta, Palumbo, Baiamonte, Lavagnini, Pecorella, Matteoli, Riccio,

Tringali, Messa, Di Luca, Porcu, Anedda, Trantino, Alberto Giorgetti, Zaccheo, Contento, Becchetti, Leone, Bertucci, Tosolini, Pezzoli, Gastaldi, Di Comite, Landolfi ».

(1° febbraio 2000)

(Sezione 5 — Riconoscimento dello stato giuridico di militari per gli appartenenti all'organizzazione « Stay behind »).

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

negli ultimi anni della guerra fredda, molte nazioni facenti parte dell'Alleanza atlantica, fra cui l'Italia, concordarono, attraverso canali ufficiali, la costituzione di un'organizzazione militare speciale denominata « Stay behind » che, dopo una fase di accordi bilaterali, entrò nell'ambito Nato;

il carattere militare di detta struttura emerge anche dal testo della « dichiarazione di impegno » sottoscritta singolarmente dai militanti, ove è espressamente richiamato l'obbligo di « ... rispettare e far rispettare le norme della più stretta sicurezza in omaggio al dovere della tutela del segreto militare » e dove si ammonisce che « ... ove il militante venisse meno deliberatamente al rispetto dell'impegno del segreto militare, incorrerebbe nelle sanzioni previste dalla difesa dello Stato. »;

è evidente che il suddetto atto realizzi un caso di vero e proprio reclutamento, sia pure attuato mediante volontaria adesione, e che, congiuntamente, gli arruolati siano e debbano essere considerati militari a tutti gli effetti e, in quanto tali, soggetti alla specifica normativa;

quanto sopra affermato è confermato eloquentemente anche da una let-

tera di congedo che il direttore del Sismi, ammiraglio Fulvio Martini, inviò ai singoli interessati fra il dicembre 1990 ed il gennaio 1991, con la quale la detta autorità militare comunicava che «... per ordine del Governo la struttura Stay behind è stata sciolta» e ringraziava, a nome del servizio, i militanti per la consapevole disponibilità offerta nella possibile prospettiva di un compito legittimo e generoso nella malaugurata evenienza di un'occupazione militare dell'Italia;

negli anni immediatamente successivi alla rivelazione dell'esistenza della « Stay behind », in Italia denominata « Gladio », si è sviluppata una campagna di disinformazione, attuata attraverso i *mass-media* e diretta a stravolgere natura, finalità ed impiego della disciolta struttura, attribuendole strumentalmente episodi delittuosi di sovvertimento della legalità repubblicana, a partire dalle stragi per giungere ad ipotizzare la paternità delle manovre golpiste avvenute negli anni settanta;

tuttavia, le numerose indagini ed inchieste effettuate, sia in sede giudiziaria che politica, hanno escluso il coinvolgimento della struttura in detti episodi e comunque in fatti penalmente rilevanti e ne è stata riconosciuta la piena legittimità;

si è posta nel tempo l'esigenza di adeguate iniziative per un'efficace tutela di coloro che, avendo militato nella speciale organizzazione con spirito di servizio, rivendicavano giustamente legittimità e trasparenza del loro ruolo;

è ormai divenuto imprescindibile il dovere di far conoscere quale sia stata e quale sia attualmente la posizione di dette persone sotto l'aspetto giuridico-istituzionale in relazione alla loro militanza nella citata struttura —:

se, per tutti gli appartenenti alla disciolta « Stay behind » non si ritenga opportuno quanto doveroso procedere al riconoscimento dello stato giuridico di militari per il periodo in cui essi sono stati « inquadrati » nella citata struttura, e ciò

mediante annotazione di detta militanza, per i maschi, nel foglio matricolare e, per le femmine, in altro documento, del servizio in essa prestato, nonché dei corsi ed esercitazioni cui ognuno ha partecipato, desumibili dal fascicolo personale agli atti del ministero competente.

(2-02215) « Taradash, Alborghetti, Anedda, Armaroli, Biondi, Bosco, Butti, Calderisi, Calzavara, Cascio, Collavini, Contento, Del Barone, Divella, Filocamo, Fino, Fragalà, Giannatasio, Guidi, Landolfi, Mantovano, Marinacci, Masiero, Mitolo, Niccolini, Orlando, Ozza, Giovanni Pace, Paolone, Pezzoli, Piva, Proietti, Radice, Rallo, Rebuffa, Rivolta, Rosso, Santori, Savelli, Selva, Stradella, Urso, Zaccchera ».

(7 febbraio 2000).

(Sezione 6 – Riduzione dei tassi di interessi bancari praticati in Calabria).

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

nella regione Calabria le imprese e le famiglie pagano, mediamente, i tassi di interesse bancari, a breve termine, più alti di tutto il territorio italiano, tassi che risultano pari all'8,29 per cento rispetto alla media dell'Italia meridionale del 7,15 per cento, di quella centrale del 5,74 per cento e di quella del nord-ovest di 4,51, come riportato dal bollettino statistico del settembre 1999 della Banca d'Italia;

tali tassi impediscono l'aumento degli investimenti aziendali e dei consumi delle famiglie e creano una contrazione della domanda interna calabrese e quindi una

riduzione della ricchezza creata in regione, con la conseguenza diretta dell'aumento dei tassi disoccupazionali, ormai giunti a livelli insopportabili;

esiste un'ulteriore conseguenza nel contributo fiscale della Calabria allo Stato che è proporzionato al suo reddito;

i giovani e le donne disoccupati non possono creare nuove attività produttive ed imprenditoriali per il costo del denaro che blocca l'iniziativa economica privata;

gli imprenditori calabresi, nella competizione nazionale e internazionale, subiscono così una evidente concorrenza sleale sistematica;

i tassi di interesse tanto più elevati in Calabria rispetto a tutte le altre regioni italiane sono una causa strutturale di mantenimento della povertà e della disoccupazione;

gli strumenti pubblici della programmazione controllata sono sterilizzati e svuotati dagli strumenti finanziari e monetari —:

cosa intenda fare il Governo.

(2-02214) « Romano Carratelli, Soro ».

(3 febbraio 2000).

(Sezione 7 – Nomina del presidente dell'Istituto Banco di Napoli).

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

sia la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, come il decreto legislativo di attuazione 17 maggio 1999, n. 153, non riservano al Ministro del tesoro alcun po-

tere di nomina relativamente alle fondazioni bancarie, né a regime, né nel periodo transitorio;

il riconoscimento della natura privatistica delle fondazioni esclude, del resto, l'attribuzione di poteri che, in qualche misura, possano interferire con l'attività delle fondazioni, fatta esclusione dei poteri di vigilanza espressamente previsti. Se, peraltro, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, che prevede che le fondazioni sono persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, per effetto della disciplina transitoria dettata dall'articolo 28, comma 2, del medesimo decreto, si applica alle fondazioni soltanto a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie, ciò si legittima soltanto in virtù dell'esigenza di assicurare il rispetto dell'obbligo dell'adeguamento statutario da parte delle fondazioni. Utilizzarlo, invece, per consentire al Ministro del tesoro di mantenere un potere di nomina sarebbe palesemente arbitrario, poiché aprirebbe la strada al possibile abuso di potere, posto che, a norma del comma 3, lettera c) dell'articolo 10 del decreto-legge n. 153 del 1999, il termine dato al Ministro per l'approvazione dei nuovi statuti potrebbe essere dilatato a piacimento, muovendo osservazioni a catena;

la fondazione bancaria « Istituto Banco di Napoli » ha già provveduto a deliberare il nuovo Statuto, adeguandosi pienamente sia alle disposizioni del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia all'atto di indirizzo dettato dal Ministro del tesoro e pubblicato il 10 agosto 1999. In base al nuovo Statuto, la nomina del presidente competerà al Consiglio generale della fondazione;

la scelta del Ministro, ai fini della nomina a presidente dell'istituto Banco di Napoli, è caduta certamente su un noto ed apprezzato professore di materia economica, la cui onorabilità è fuori discussione; la nomina, peraltro compiuta da parte del Ministro impiegando *in extremis* dei poteri che soltanto con argomentazioni giuridiche sottili ed artificiose potrebbe esercitare, è

in palese contrasto con la linea politica seguita nella formulazione della nuova disciplina delle fondazioni bancarie, apparendo spiegabile soltanto in termini di occupazione politica del potere —:

se non ritenga significativo del negativo apprezzamento della sua iniziativa il fatto che la competente Commissione della Camera non abbia proceduto ad esprimere il previsto parere sulla nomina proposta;

se non ritenga sconveniente insistere nell'intento di procedere alla nomina a nuovo Statuto deliberato, dando l'impressione di cedere a pressioni dettate da interessi elettorali alla vigilia di una difficile tornata elettorale;

se non ritenga necessario, per la salvaguardia della dignità delle istituzioni e per rispetto alla nuova disciplina delle fondazioni bancarie dettata dal Parlamento, desistere dalla annunciata nomina, lasciando pienamente liberi i nuovi organi statutari della fondazione a provvedervi secondo il dettato statutario.

(2-02219) « Selva, Carlo Pace, Contento ».

(8 febbraio 2000).

(Sezione 8 – Adeguamento della normativa italiana alla disciplina comunitaria in materia di acque minerali naturali).

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

recentissimi dati mostrano come nel nostro Paese da anni si verifichi un crescente consumo di acque minerali, il cui uso è divenuto quasi obbligatorio in considerazione del fatto che la situazione idrica italiana presenta aspetti disastrosi sotto il profilo qualitativo, soprattutto nelle grandi pianure del nord e in alcuni centri del sud. L'acqua che sgorga dai rubinetti è spesso imbevibile;

la disciplina in materia di acque minerali naturali è dettata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, che recepisce la direttiva 80/777/Cee, successivamente modificata dalla direttiva 96/70/Ce, e dal decreto ministeriale n. 542 del 12 novembre 1992, nel quale sono determinati i criteri di valutazione delle acque minerali e sono indicate le concentrazioni massime ammissibili (Cma) degli elementi disciolti nell'acqua;

il secondo considerando della direttiva 96/70/Ce dichiara che « ...le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l'obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori vengano ingannati ed assicurare la lealtà delle operazioni commerciali ». Al comma 3° dell'articolo 7 della medesima direttiva si dispone che « le etichette delle acque minerali naturali devono recare obbligatoriamente l'indicazione della composizione analitica con i componenti caratteristici ». Inoltre l'allegato 1 della direttiva 80/777/Cee dichiara che l'acqua minerale naturale si distingue dall'acqua ordinaria destinata al consumo umano, fra le altre cose, per la sua purezza originaria;

dal confronto tra le Cma ricavabili dalla suddetta normativa con quelle previste per le acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982, decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988) emerge viceversa una realtà sconcertante: talune concentrazioni di metalli, elementi e composti che per le acque « di rubinetto » sono considerati fuori limite rendendo l'acqua non destinabile al consumo umano, sono considerate tollerabili per le acque minerali ed è inoltre consentito non riportarle in etichetta, salvo che non superino concentrazioni molto più alte;

in ragione di questo sostanziale travisamento dei principi ispiratori della normativa europea è stata presentata alla Commissione europea (da parte dell'Unione nazionale dei consumatori) una denuncia diretta ad instaurare un even-

tuale procedimento di infrazione contro l'Italia. Secondo l'Unione consumatori in una bottiglia di acqua minerale si possono individuare fino a 200 microgrammi per litro di arsenico (mentre la Cma massima per l'acqua potabile è di 50 microgrammi), 10 microgrammi di cadmio (il limite è 5), cromo trivalente e nichel senza alcun limite: al di sotto di queste soglie i produttori di acque minerali non sono tenuti a dichiararne la presenza;

per i nitrati il legislatore ha posto il limite a 45 milligrammi per litro nelle acque minerali destinate all'alimentazione degli adulti e a 10 milligrammi per litro in quelle destinate all'infanzia. Tuttavia, nonostante la pericolosità di questi composti per la salute umana — i nitrati, indizio di inquinamento, sono precursori di sostanze cancerogene — ove l'acqua minerale superi queste soglie, il produttore ha il solo obbligo di dichiararlo in etichetta, né è tenuto a specificare che un'acqua con più di 10 microgrammi di nitrati non è idonea ai bambini;

l'origine sotterranea dell'acqua non garantisce più la sua purezza: gli agenti inquinanti, di origine industriale o agricola, e l'esistenza di un sistema criminale di smaltimento dei rifiuti, possono produrre, in qualsiasi momento, l'imbevibilità di acque rinomate o comunque ritenute sicure; pertanto occorrerebbe un monitoraggio costante delle acque minerali ed un'adeguata informazione agli utenti. Viceversa la normativa italiana prevede che le acque minerali siano sottoposte ad analisi chimica e chimico-fisica ogni 5 anni in

base all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama precedenti provvedimenti normativi, confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 1983 —:

se intenda adoperarsi per modificare la normativa nazionale di recepimento in senso più aderente ai principi generali enunciati in sede europea sulle acque minerali o se ritenga che le Cma consentite dall'attuale legislazione per le sostanze indicate rispettino l'enunciato europeo, dovendosi considerare come elementi « non caratteristici » dell'acqua o, comunque, come elementi non in grado di inficiarne la potabilità;

se intenda, in tal caso, modificare verso l'alto le Cma dell'acqua potabile;

se non ritenga opportuno modificare l'attuale etichettatura delle acque minerali, prevedendo che siano riportati, in modo completo, tutti i componenti della stessa ed indicati gli eventuali effetti dannosi di alcune sostanze sull'organismo di particolari soggetti, così come prescrive il paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 80/777/Cee sulle diciture da riportare per motivi di tutela della salute pubblica;

se intenda ravvicinare la periodicità dei controlli, prevedendone almeno uno l'anno, per tutte le acque minerali attualmente in commercio e per le acque di sorgente recentemente regolamentate dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

(2-02223) « Paissan, Galletti, Procacci ». (8 febbraio 2000).